MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Gara Europea a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 per l'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati)"

SOMMARIO

SOMMARIO 2

1. QUADRO DI RIFERIMENTO 3

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 7

3. GRUPPO DI LAVORO 9

4. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 11

5. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANODOPERA 11

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 11

7. DURATA DEL SERVIZIO 11

8. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 12

9. SUBAPPALTO 12

10. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI 13

11. PROPRIETA' DEI PRODOTTI, DEGLI ELABORATI E DEI DATI 13

12. FORO COMPETENTE 13

13. OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI 13

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

L'ordinamento giuridico italiano ha ratificato e reso esecutiva, con L. 27 maggio 1991, n.176, la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989. In applicazione del principio di garanzia del superiore interesse del minore, l'art. 33 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo Unico dell'immigrazione), e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito il Comitato per i minori stranieri, al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. I compiti del Comitato, relativi ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel territorio dello Stato italiano e ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia, sono stati specificamente regolamentati nel successivo D.P.C.M. 5.12.1999, n. 535.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 20 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, il Comitato per i minori stranieri ha cessato le proprie funzioni e le attività da esso svolte sono state trasferite alla Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Numerosi interventi normativi adottati nel corso degli ultimi anni hanno riguardato la materia dei minori stranieri, e più specificamente il tema dei MSNA con un impatto sulle competenze attribuite alla Direzione Generale. In particolare, il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (di attuazione della *direttiva 2013/33/UE*, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della *direttiva 2013/32/UE*), ha ridisegnato il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, introducendo specifiche disposizioni sull'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori non accompagnati, con l'obiettivo di rafforzare complessivamente gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento.

In secondo luogo, la L. 7 aprile 2017, n. 47 recante "*Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati*", che punta a disciplinare in maniera organica tutta la materia dell'accoglienza e della tutela dei diritti del minore straniero non accompagnato, introducendo importanti disposizioni in tema di identificazione e accertamento dell'età, censimento e monitoraggio delle presenze, rilascio dei permessi di soggiorno, nomina del tutore e affido familiare, istruzione e assistenza sanitaria, strutture di accoglienza, casi di ritorni volontari assistiti e tutela dei minori vittime di tratta.

Il 4 ottobre 2018 è stato adottato il D.L. n. 113/2018, recante "*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132/2018. Il citato D.L. n. 113/2018 aveva abrogato le ultime disposizioni dell'art. 32, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, secondo le quali "*il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"* rendendo inapplicabile l'istituto del c.d. silenzio assenso nel procedimento di rilascio del parere previsto dall'art. 32 del T.U. dell'immigrazione ai fini della conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età e, pertanto, tale parere doveva essere adottato in forma espressa. Con l'approvazione del D.L.

130/2020, convertito con modificazione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173[1] però l'istituto del silenzio-assenso nel procedimento per il rilascio del parere è stato reintrodotto con l'aggiunta del seguente periodo «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241» al comma 1 *bis* dell'art. 32 del D. Lgs n. 286/98.
Il 28 dicembre 2022 è entrato in vigore il nuovo DPR n. 191/2022, "Regolamento recante modifiche al DPR 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati". Esso modifica e integra il regolamento attuativo del Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo n.286/1998, intervenendo sulla disciplina dei permessi di soggiorno per i MSNA e della conversione dei permessi al raggiungimento della maggiore età.
Da ultimo il 15 marzo 2024 è entrato in vigore il nuovo DPR 231/2023 recante "Regolamento concernente i compiti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400". Tale regolamento definisce le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, in attuazione delle previsioni della legge 47/2017.
Anche sul piano sovranazionale è costante l'attenzione alle problematiche che coinvolgono i minori stranieri non accompagnati: il 23 settembre 2020 la Commissione Europea ha presentato il Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo[2], il quale rappresenta il nuovo corso della politica migratoria dell'UE. Il Nuovo Patto indica le politiche di sostegno ai minori e alle persone vulnerabili tra le maggiori priorità del nuovo corso.
In questo contesto, l'iniziativa di maggiore rilievo adottata nell'ambito del citato nuovo Patto è il Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, all'interno del quale viene sottolineato che i minori migranti hanno bisogno di misure di sostegno e di protezione aggiuntivi che ne garantiscano sempre l'interesse superiore, soprattutto quando non sono accompagnati. Le misure nazionali dovranno porre particolare attenzione alla delicata fase del passaggio all'età adulta e dalla scuola al lavoro, momenti particolarmente impegnativi per i minori migranti arrivati da poco, in particolare per i giovani non accompagnati.
Infine, preme segnalare che nel giugno 2021 è stata adottata dal Consiglio la Raccomandazione che istituisce una garanzia europea per l'infanzia previamente proposta dalla Commissione Europea, finalizzata a garantire che tutti i bambini a rischio di povertà ed esclusione sociale in Europa possano avere accesso effettivo e gratuito ai servizi educativi per la prima infanzia e all'istruzione, comprese le attività scolastiche, almeno un pasto nutritivo ogni giorno scolastico, l'assistenza sanitaria, un'alimentazione sana e un alloggio adeguato. Particolare attenzione è rivolta al target dei minori con back ground migratorio, ed in particolare ai minori stranieri non accompagnati, in quanto categoria particolarmente vulnerabile e quindi a maggior rischio di povertà ed esclusione sociale.
Da ultimo, occorre fare un cenno anche al momento storico particolarmente difficile e complesso a livello globale: le gravi crisi umanitarie, come quella provocata dalla guerra in Ucraina, hanno determinato, negli ultimi anni, l'ingresso in Italia di numerosi minori provenienti dai territori dilaniati dal conflitto. Alcuni di essi giungono accompagnati da un

[1] https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_it

[2] https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_it

genitore o da parenti, ma una parte consistente si trova senza figure adulte di riferimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, le attività svolte dalla Direzione Generale, sulla base delle competenze attribuite in tema di monitoraggio e censimento della presenza dei minori non accompagnati) dalla L. n.47/2017 che istituisce il *Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati* (SIM) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 9, comma 1) in attuazione dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 142/2015), e da ultimo disciplinate dal DPR 231/2023, attraverso la previsione di una banca dati (articoli 2, 3, 4 e 5), risultano di fondamentale importanza per garantire la tutela dei minori non accompagnati e il perseguimento del loro superiore interesse.
Il sistema informativo negli anni si è arricchito di numerose funzionalità passando da uno strumento censimentario a un sistema gestionale, in grado di documentare, oltre alla presenza del minore sul territorio italiano, gli eventi determinanti il percorso del minore fino al compimento della maggiore età. L'utilizzo del sistema come registro ufficiale dei minori in accoglienza a carico del Fondo nazionale ha indotto gli enti responsabili dei minori a conferire le informazioni al sistema quasi in tempo reale.
Nel 2021 il SIM è stato completamente reingegnerizzato ed è confluito all'interno del Portale Servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accessibile solo attraverso il sistema di autenticazione SPID. Con il nuovo SIM sono stati realizzati gli obiettivi di aumentare le performance del sistema e garantire la massima sicurezza dei dati raccolti secondo gli standard previsti per gli applicativi web della PA.
Nel 2025, si è inoltre lavorato ad un ulteriore potenziamento del SIM al fine di semplificare l'azione della Direzione Generale e incrementarne l'efficacia e la celerità delle procedure connesse alle altre competenze facenti capo alla Direzione Generale in materia di MSNA. In particolare, è stata completata, l'implementazione di una procedura di trasferimento mensile dei dati dalla Banca Dati della rete SAI al SIM al fine di censire correttamente e in modo completo i minori presenti nella rete SAI con l'obiettivo di evitare agli Enti locali la doppia imputazione dei dati dei minori accolti nell'ambito dei progetti SAI nella Banca Dati SAI e nel SIM e, al contempo, permettendo di assolvere in modalità semplificata all'obbligo di censimento e monitoraggio della presenza dei MSNA previsto dalla legga Zampa (n.47/2017) all'art. 9 avviata una collaborazione con il Servizio Centrale della rete SAI; è stata realizzata, inoltre, sul SIM una nuova funzionalità per la formalizzazione delle richieste di parere ex art 32 TUI d.lgs. 286/1998 riservata a soggetti privati quali avvocati, referenti delle comunità di accoglienza, tutori ed ex-minori stessi. La digitalizzazione della procedura per la gestione delle richieste di parere rappresenta per la Direzione Generale un'opportunità per velocizzare i tempi di lavorazione delle richieste a vantaggio degli stessi richiedenti e per garantire la massima trasparenza nella lavorazione delle pratiche. Grazie alla nuova funzionalità, l'utente può non solo formalizzare una nuova richiesta di parere ma anche gestire, ricercare e visualizzare le istanze di richiesta di parere lavorate.
L'arrivo dei minori stranieri non accompagnati rappresenta ormai un elemento strutturale dei percorsi migratori verso l'Europa e, in particolare, verso l'Italia.
Al 31 dicembre 2025[3], i MSNA presenti sul territorio nazionale sono 17.011, prevalentemente di minori di genere maschile (88,6%), mentre la presenza femminile risulta pari all'11,4 %. Oltre il 78% dei minori non accompagnati ha più di 16 anni di età, di questi il 58,5% circa ha 17 anni e il 20% ha 16 anni. I minori fino a 14 anni di età rappresentano il 14% del totale

[3] Rapporto semestrale di approfondimento sulla presenza dei MSNA in Italia_MLPS_giugno 2024

mentre coloro che hanno 15 anni di età pesano il 7,6% dei minori considerati nel complesso. Le principali cittadinanze dei minori censiti in Italia al 31 dicembre 2025 sono l'egiziana (5.159 minori), l'ucraina (2.963), la bangladese (1.703), la gambiana (1.114), la tunisina (932), la guineana (872), l'ivoriana (564) e l'albanese (418). Considerate congiuntamente, queste otto cittadinanze rappresentano oltre l'80% dei MSNA presenti in Italia. Le ulteriori cittadinanze maggiormente rappresentate sono, la pakistana e la somala con rispettivamente 408 e 367 minori. Tra le Regioni italiane, la Sicilia si conferma la Regione che accoglie il maggior numero di MSNA: a fine 2025 sono oltre 3mila i minori accolti nel territorio siciliano, pari al 22% del totale, in diminuzione rispetto al 2024 di 550 minori. La seconda Regione per numero di minori accolti è la Lombardia con oltre 2mila minori, pari al 13,5% del totale, in leggero calo rispetto al 2024 (-192 minori). Seguono le Regioni Campania con 1.500 minori circa, pari all'11,5%, con presenze, in leggera crescita rispetto al 2024 (+282 presenti), Emilia-Romagna con 1.100 minori in accoglienza, pari al 7,5% del totale, e Lazio con circa mille minori, pari al 6,1%.
La particolarità del *target* dei MSNA che giungono in Italia richiama con maggiore insistenza la necessità di avviare percorsi di accoglienza e integrazione strutturati che consentano la loro permanenza regolare nel nostro Paese.
In materia di misure di accompagnamento verso la maggiore età, l'articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1988 (T.U. dell'Immigrazione), disciplina le modalità di rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati al compimento dei diciotto anni. La norma consente ai minori, che possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni, di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo al compimento della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela, che abbiano svolto un percorso di integrazione virtuoso nel nostro Paese, attestato dall'ente locale, previo parere positivo della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti.
Al 31 dicembre 2025 sono stati rilasciati 4.367 pareri ex art.32 del D.Lgs. n.286/1998[4], il dato più alto registrato negli ultimi anni in termini assoluti.
La crescente presenza dei MSNA in Italia comporta l'esigenza di attuare interventi idonei a dare una risposta pronta ed efficace ai bisogni, anche alla luce dei repentini mutamenti del fenomeno. In particolare, si rende necessario garantire il puntuale svolgimento delle attività di censimento attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM) e le attività di reportistica e di monitoraggio della presenza dei minori. Parimenti, devono essere assicurate le attività di indagine familiare, e rilascio dei pareri ex art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998, utili ai fini del pieno perseguimento del superiore interesse del fanciullo.

Con riferimento ai minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la Direzione Generale per le politiche migratorie e l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti è competente per la valutazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, la delibera di nulla-osta ai progetti presentati dagli enti e le associazioni proponenti e il monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori di cui all'art. 33 del D.Lgs.n.286/1998 e agli artt. 13-14 e 15 del DPR n. 231/2023.
Nel corso dell'anno 2025, sono stati approvati 186 progetti, di cui 76 presentati da 27 Enti e 110 da 94 singoli nuclei familiari. Hanno fatto ingresso 1523 minori (alcuni di loro sono entrati

[4]Dato aggiornato al 1/10/2024 fonte SIM

più volte, per un totale di 1674 ingressi). Il paese di origine numericamente più rilevante è l'Ucraina, seguito dalla Bielorussia e dal Saharawi. Sono proseguite, nel corso del 2025, le attività di controllo e vigilanza, così come previsto dalle Linee Guida del 2013 che hanno riguardato 6 associazioni presenti nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Marche.
Il Sistema Informativo Minori Accolti (SIMA), realizzato nel 2022 in occasione della riapertura dei programmi, è oggetto, dalla fine del 2025, di un processo di reingegnerizzazione non ancora concluso, volto a migliorare le procedure di presentazione e approvazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea e a garantire la massima sicurezza dei dati raccolti.
Questa Amministrazione, in aderenza alla vigente normativa nazionale ed internazionale, e in linea con gli atti di indirizzo sopra citati, intende proseguire nel lavoro di consolidamento della cooperazione inter-istituzionale tra i diversi livelli di governance competenti in materia di minori stranieri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale.
Gli obiettivi specifici che si intende perseguire sono i seguenti:

- assicurare il rispetto degli standard di qualità dei servizi erogati in materia di minori stranieri dalla Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti (cfr. Schede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08.08.2023[5]);
- assicurare la compiutezza e il rispetto della tempistica nell'esperimento dei procedimenti di competenza della medesima Direzione Generale in materia di minori stranieri (approvazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea; rilascio del parere sul percorso di integrazione socio lavorativo del minore straniero non accompagnato, ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età);
- consolidare le attività di censimento e monitoraggio sulla presenza e sulle modalità di soggiorno dei minori non accompagnati nel territorio nazionale;
- fornire analisi aggiornate di natura quali-quantitativa che, anche attraverso una specifica reportistica, costituiscano un patrimonio informativo a disposizione di tutti sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati;
- fornire supporto per il censimento dei minori stranieri non accompagnati attraverso il Sistema informativo minori (SIM) anche attraverso l'assistenza agli utenti del SIM;
- fornire supporto per la presentazione dei progetti solidaristici di accoglienza attraverso il Sistema informativo minori accolti (SIMA), anche attraverso l'assistenza agli utenti del SIMA.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente procedura è volta alla stipula di un contratto avente ad oggetto la prestazione del servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, in materia di minori stranieri (accolti e non accompagnati) e si articola secondo

[5] () Cfr. gli allegati DG politiche migratorie disponibili sul sito internet del Ministero (carta dei servizi 2023.pdf)

le seguenti linee di attività:

LINEA 1) MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO

a) supporto al censimento dei minori stranieri non accompagnati, attraverso l'utilizzo del Sistema informativo minori (SIM), e supporto per l'archiviazione elettronica dei procedimenti amministrativi e delle segnalazioni pervenute alla Direzione Generale al di fuori del SIM;

b) supporto alla diffusione del SIM presso le Amministrazioni territoriali competenti, attraverso assistenza a distanza (mail e telefono), predisposizione di strumenti informativi quali guide-utente o FAQ e, su richiesta della Direzione Generale, anche con visite in loco;

c) assistenza agli utenti del SIM per il rilascio delle credenziali e l'accesso e il corretto utilizzo dell'applicativo;

d) assistenza agli utenti del SIM per l'utilizzo delle funzionalità preordinate all'accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

e) assistenza e supporto agli Enti titolari dei progetti SAI per l'utilizzo e il caricamento dati nell'ambito della nuova procedura di acquisizione nel SIM dei dati dei MSNA presenti nella Rete SAI;

f) supporto all'istruttoria documentale finalizzata alla promozione delle indagini volte all'individuazione dei familiari del minore straniero non accompagnato nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi;

g) supporto all'attività di istruttoria propedeutica all'adozione dei provvedimenti di competenza della Direzione Generale nei confronti del minore straniero non accompagnato, in particolare con riferimento al rilascio del parere ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

h) sotto il diretto coordinamento della Direzione Generale, supporto all'elaborazione dei dati a cadenza mensile (anche in lingua inglese) sulla presenza dei MSNA nel territorio nazionale; produzione di report di analisi quali-quantitativa sul fenomeno dei MSNA a cadenza annuale (anche in lingua inglese); il Report dovrà contenere un aggiornamento del quadro normativo di riferimento, le caratteristiche e la distribuzione territoriale dei MSNA sull'intero territorio nazionale, un'analisi della tipologia di accoglienza, e una sintesi di tutte le attività riguardanti i MSNA svolte dalla Direzione Generale; per rispondere ad esigenze conoscitive specifiche della Direzione Generale, produzione di analisi quali-quantitative su gruppi target dei minori stranieri non accompagnati o su aspetti particolari;

i) supporto nella cooperazione e raccordo con le altre PP.AA. interessate (Questure, Tribunali per i minorenni, Enti locali, Prefetture), nonché con tutti i soggetti coinvolti nel sistema di protezione dei MSNA;

j) attività di segreteria tecnico-amministrativa e help-desk telefonico.

LINEA 2) MINORI STRANIERI ACCOLTI TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO:

a) supporto all'istruttoria sui singoli progetti di accoglienza temporanea dei minori stranieri accolti nell'ambito dei progetti solidaristici;

b) gestione ed aggiornamento del Sistema Informativo Minori Accolti–SIMA (www.servizi.lavoro.gov.it), con particolare riferimento all'assolvimento dei compiti previsti in capo alla Direzione Generale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 2023 e dalle Linee Guida (disponibili su www.lavoro.gov.it/md/AreaSociale/Immigrazione/Pages/Consultazione_pubblica_Minori_Accolti.aspx) che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea;

c) monitoraggio sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri accolti, anche attraverso visite in loco (in numero non inferiore a 10) presso i soggetti proponenti i programmi solidaristici di accoglienza temporanea; elaborazione, sotto il diretto coordinamento della Direzione Generale, di un report annuale sul fenomeno dei minori accolti;

d) attività di segreteria tecnico-amministrativa e help-desk telefonico.

Il servizio sopra descritto dovrà essere eseguito presso la sede della stazione appaltante, sita in Roma, via San Nicola da Tolentino, 1-5.

Le attività dovranno essere rese dall'affidatario in stretto raccordo con l'amministrazione appaltante, nel rispetto delle direttive impartite dalla stessa, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel precedente articolo 1.

3. GRUPPO DI LAVORO

Il servizio dovrà essere erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del soggetto affidatario, il quale opererà con diligenza e tempestività nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza.

Per l'erogazione del servizio, il soggetto affidatario sarà tenuto a costituire un gruppo di lavoro, la cui composizione deve essere coerente con le esigenze espresse nel presente capitolato e garantire il rispetto del principio delle pari opportunità.

Nel gruppo di lavoro dovrà essere assicurata la presenza di professionalità idonee a garantire all'amministrazione procedente l'elevata qualità del servizio oggetto del presente capitolato.

A tal fine, l'impegno complessivo del gruppo di lavoro dedicato alle linee 1) e 2) per tutta la durata del servizio (con riferimento al quale si intenderà conformata l'offerta), è stimato in 6.248 giornate/uomo (1 giornata/uomo = 8 ore).

Il gruppo di lavoro dovrà necessariamente essere composto da almeno n. 15 risorse con esperienza nei profili professionali di seguito indicati, che costituiranno altresì i referenti dell'area di competenza per l'amministrazione procedente:

a) n. 1 coordinatore/capo progetto a tempo parziale, per un numero di giornate mensili non inferiori a 13, con esperienza lavorativa di almeno 14 anni ed esperienza nella realizzazione di progetti complessi per servizi di supporto all'attività di Amministrazioni pubbliche almeno decennale nonché esperienza nella specifica funzione (coordinatore / capo progetto, comunque denominato) almeno triennale;

b) n. 1 risorsa specialistica a tempo parziale, per un numero di giornate mensili non inferiori a 9, con esperienza lavorativa almeno decennale ed esperienza altamente specifica nel campo dell'analisi dei dati e dell'elaborazione statistica in ambito di politiche pubbliche almeno settennale;

c) n. 8 risorse senior a tempo pieno (220 gg. annue), con esperienza lavorativa almeno settennale ed esperienza nella specifica materia dell'immigrazione e dell'integrazione dei minori migranti almeno quinquennale;

d) n. 1 risorsa senior a tempo pieno (220 gg. annue), con esperienza lavorativa almeno settennale ed esperienza nella specifica materia dell'analisi funzionale dei sistemi informativi, con particolare riferimento alle strutture delle banche dati delle pubbliche amministrazioni, almeno quinquennale;

e) n. 4 risorse junior a tempo pieno (220 gg. annue), con esperienza lavorativa almeno quadriennale ed esperienza nella specifica materia della gestione di istruttorie relative a procedimenti amministrativi, con particolare riferimento alla materia dell'immigrazione almeno biennale.

Rispetto ai volumi complessivi di impegno sopra indicati devono quindi essere conformate le offerte tecniche ed economiche di gara.

La figura del coordinatore/capo progetto, nonché le figure di cui sub b) e sub d) dell'elenco di cui sopra non sono suddivisibili fra più risorse.

Le figure senior di cui sub c) e le figure junior di cui sub e) sono suddivisibili fra più risorse limitatamente ad una quota non superiore ad 1/4 delle risorse complessive previste per la tipologia di riferimento, a condizione che per nessuna risorsa sia previsto un impegno inferiore al 40 % del monte giornate totale richiesto.

Resta inteso che, in considerazione della natura intellettuale dei servizi richiesti, la metrica della giornata lavoro riveste una funzione meramente strumentale, quale dispositivo da utilizzarsi per la commisurazione – concorrendo ogni altro necessario elemento – dei corrispettivi di effettiva competenza dell'Operatore affidatario.

Tutte le risorse, nell'ambito delle direttive fornite dal committente, opereranno all'interno del gruppo in via strettamente integrata, con il coordinamento del capo progetto.

In particolare, le figure specialistiche sopra indicate alle lettere b) e d) interagiranno con continuità tra esse stesse, il capo progetto e gli altri elementi del gruppo, essendo chiamate a fornire contributi funzionalmente ed operativamente inscindibili rispetto alle attività attese dal gruppo di lavoro nel suo complesso.

L'offerta di profili o risorse ulteriori, tenuto conto del programma di intervento definito, non comporterà di per sé l'attribuzione, in sede di valorizzazione della medesima, di punti gara aggiuntivi.

I componenti l'intero gruppo di lavoro dovranno conoscere gli applicativi del pacchetto Office o strumenti equivalenti; inoltre dovranno possedere capacità informatiche ed esperienza nell'utilizzo della posta elettronica e posta elettronica certificata, nonché nell'utilizzo di piattaforme e applicazioni per riunioni on line.

In coerenza con le previsioni del Disciplinare e dello schema di contratto, peraltro, i concorrenti non dovranno indicare in offerta i nominativi delle risorse professionali

individuate per ricoprire le figure del gruppo di lavoro sopra descritte, né dovranno allegare alla medesima i curriculum delle risorse dette. I nominativi ed i curriculum delle risorse suindicate dovranno invece essere presentati dall'Operatore affidatario, unitamente al Piano Generale di lavoro, entro 8 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'affidatario del servizio dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata per tutta la durata del servizio.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo né nelle qualifiche professionali indicate, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante in presenza di giustificate cause non imputabili alla volontà dell'Impresa.

Fermo questo, le risorse proposte in sostituzione dovranno possedere caratteristiche curricolari specifiche almeno pari a quelle delle risorse sostituite. Ciascuna delle risorse messe a disposizione dall'Operatore dovrà essere autosufficiente sotto il profilo della strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività di competenza.

Ciascuna risorsa messa a disposizione dall'Operatore affidatario dovrà prestare il suo supporto presso gli uffici della sede del Ministero in Roma, oppure, per una quota di impegno parziale, e solo condizionatamente a specifica intesa con l'Amministrazione, anche attraverso strumenti di collegamento da remoto.

Per tutte le figure suindicate (fatta eccezione solamente per il Capo progetto) l'Amministrazione potrà richiedere la compilazione di appositi timesheet, riepilogativi delle attività svolte.

4. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'operatore economico affidatario assicura gli adempimenti e i servizi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, che saranno provvisti della necessaria qualifica.

5. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANODOPERA

L'affidatario è l'unico responsabile nei confronti del personale utilizzato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare scrupolosamente la normativa vigente a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento a quella previdenziale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è obbligato a garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento del servizio anche per le attività da svolgersi nei locali dell'Amministrazione procedente, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'affidatario ha l'obbligo di osservare la pertinente normativa primaria e secondaria vigente in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle

assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti impiegati per l'esecuzione del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il servizio.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e successive modifiche e integrazioni, a favore dell'operatore economico che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di cui al disciplinare di gara.

7. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte degli organi competenti o altrimenti dal giorno successivo indicato in apposito verbale di avvio dell'esecuzione che sarà redatto dal Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lett. c), dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36 del 2023. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 36/2023.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi del disposto dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 (nuovi servizi o lavori consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale conformi al progetto a base di gara, il quale sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1) per una durata non superiore ai ventiquattro mesi e per un importo e tariffe unitarie non superiori al corrispettivo del primo contratto aggiudicato.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità, ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del decreto legislativo n. 36/2023, di modificare la durata del contratto, attraverso una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'affidatario dell'appalto è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2023, può imporre all'affidatario dell'appalto l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L’importo a base di gara relativo alla prestazione del servizio descritto nel precedente art. 2 è pari ad € 1.761.257,60 (euro unmilionesettecentosessantunomiladuecentocinqiantasette/60), oltre IVA e altri eventuali oneri obbligatori di legge, senza possibilità di offerte in aumento, finanziato sul capitolo 3783 “Fondo nazionale per le politiche migratorie” dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il valore complessivo della procedura, comprensivo di eventuale nuovo affidamento ex art. 76, comma 6 cit., nonché di eventuale incremento del quinto, ai sensi dell’art. 120, comma 9 cit., è pari ad € 3.874.766,72.

Salvo quanto previsto agli ultimi due capoversi del precedente articolo, l’importo offerto dall’affidatario - uguale o inferiore al corrispettivo sopra indicato - resterà invariato per tutta la durata del servizio, fatta salva l'applicazione della revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

Il corrispettivo di effettiva competenza dell'Operatore affidatario sarà determinato dal numero delle giornate lavoro effettivamente erogate dal gruppo di lavoro dedicato moltiplicato per le tariffe di impegno unitarie stabilite per ciascuna figura. Tali tariffe saranno quelle specificate nell'offerta economica dei concorrenti. In ogni caso, non saranno ammesse offerte che prevedano tariffe giornaliere di impegno superiori anche ad una soltanto delle tariffe sotto indicate:

a) Coordinatore / Capo progetto	€ 514,25
b) Esperto analisi dati ed elaborazione statistica	€ 337,35
c) Esperti senior	€ 312,80
d) Esperto analisi funzionale sistemi informativi	€ 214,20
e) Esperti junior	€ 189,00

Tenuto conto che le attività richieste al Fornitore rappresentano, almeno in una certa misura, una variabile dipendente dei volumi di supporto che risulteranno effettivamente necessari, nell’arco di durata del contratto, a supporto delle funzioni dell’Amministrazione e che tali volumi possono allo stato essere oggetto solo di mera stima, resta espressamente stabilito che l’Amministrazione committente non garantisce che l’impegno effettivo delle risorse corrisponderà a quello massimo indicato al precedente paragrafo 3.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo n. 36/2023. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023.

10. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

Nell'ambito del rapporto contrattuale costituendo, l'Amministrazione committente e l'affidatario del servizio tratteranno i dati personali relativi ai dipendenti o ai collaboratori della rispettiva controparte contrattuale.

Detti dati saranno oggetto di trattamento da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento esclusivamente per quanto necessario all'esecuzione del contratto, per finalità di ordine amministrativo-contabile e in genere per rispondere a tutti gli adempimenti di legge.

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, in grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi.

Sempre per l'espletamento dei servizi oggetto del rapporto contrattuale suindicato, l'affidatario tratterà altresì dati personali nella disponibilità dell'Amministrazione committente. A tal fine, quest'ultima nominerà l'affidatario quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679. Al riguardo, con la presentazione dell'offerta l'operatore affidatario si impegna ad accettare la predetta nomina, sottoscrivendo apposito accordo sul trattamento dei dati personali, ai sensi ed in conformità all'articolo 28 del Regolamento detto.

11. PROPRIETA' DEI PRODOTTI, DEGLI ELABORATI E DEI DATI

Tutti i prodotti realizzati nell'esecuzione del servizio di cui al precedente articolo 2 sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione procedente, la quale si riserva di cedere ad altre amministrazioni pubbliche, a titolo gratuito, il diritto di utilizzo dei prodotti stessi sia per attività successive che per la realizzazione di altro materiale informativo.

L'esercizio di tale diritto non dovrà comportare oneri per gli utilizzatori e per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

12. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del contratto, non risolvibili previo tentativo di componimento bonario, saranno devolute all'autorità giurisdizionale competente.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

13. OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

Gli obblighi e i diritti delle parti, fermo quanto quivi stabilito, sono precisati nello schema di contratto allegato al presente capitolato descrittivo e prestazionale, da intendersi parte integrante del medesimo.

Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema - comunque entro i limiti consentiti dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e

programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute preminenti ragioni di interesse pubblico.

Roma, data della firma digitale

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Stefania Congia

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.